



COMUNE DI CIVITAVECCHIA
città metropolitana di Roma Capitale

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 23
DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adottata dal Consiglio Comunale nella seduta del 13/02/2018 in sessione Straordinaria di Prima convocazione.

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE – IUC. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) PER L'ANNO 2018.

L'anno duemiladiciotto, addì tredici del mese di febbraio alle ore 16:00 in Civitavecchia, nella Sala Consigliare del Palazzo Comunale, previo espletamento di tutte le formalità prescritte dalle disposizioni vigenti, si è riunito il Consiglio Comunale in Sessione Straordinaria ed in seduta Pubblica di Prima convocazione.

Sono presenti i Consiglieri:

1	COZZOLINO ANTONIO	P	14	CARDINALE SALVATORE	P
2	MENDITTO DARIO	P	15	GIROLAMI LUCIANO	A
3	D'AMBROSIO ELENA	P	16	RICCETTI ALESSANDRA	A
4	BARBANI CLAUDIO	P	17	PIENDIBENE MARCO	P
5	FLOCCARI FULVIO	P	18	STELLA PAOLA RITA	A
6	BRIZI DANIELE	P	19	DI GENNARO MARCO	A
7	TRAPANESI FABRIZIA	P	20	MECOZZI MIRKO	A
8	PUCCI MARCO	A	21	GRASSO MASSIMILIANO	A
9	MANUNTA MATTEO	P	22	PERELLO DANIELE	P
10	FORTUNATO FRANCESCO	P	23	DE PAOLIS SANDRO	A
11	RIGHETTI FABRIZIO	P	24	D'ANGELO ANDREA	A
12	LA ROSA EMANUELE	P	25	SCILIPOTI PATRIZIO	P
13	LA ROSA ROLANDO	P			

PRESENTI: 16

ASSENTI: 9

Accertato il numero legale per la validità dell'adunanza Il Presidente del Consiglio, Prof. Dario Menditto, assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta, alla quale assiste Il Segretario Generale Caterina Cordella.

Sono presenti gli Assessori: LUCERNONI DANIELA, D'ANTO' VINCENZO, CECCARELLI ALESSANDRO, TUORO FLORINDA

Assumono le funzioni di scrutatori i Signori: BARBANI CLAUDIO, CARDINALE SALVATORE, PIENDIBENE MARCO

Illustra il provvedimento l'assessore Tuoro.

Esce il consigliere Piendibene – presenti 15.

Il Presidente nomina scrutatore il consigliere Perello al posto di Piendibene, assente in aula e precedentemente nominato.

E pertanto,

IL CONSIGLIO COMUNALE

- Esaminata l'allegata proposta n.11 del 25/1/2018 dell'ufficio Tributi e Entrate;
- Visti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;
- Visto il parere di conformità alle norme vigenti espresso dal Segretario Generale;
- Visto il parere espresso dalla Commissione Bilancio – Politiche finanziarie – Fondi Europei nella seduta del 9/2/2018;
- Visto l'esito della votazione sulla proposta, accertata dagli scrutatori signori: Barbani, Cardinale e Perello, proclamato dal Presidente e che ha dato il seguente risultato:

PRESENTI	15	VOTANTI	15
FAVOREVOLI	13		
CONTRARI	2 (Perello e Scilipoti)		

DELIBERA

1. Approvare l'allegata proposta n. 11 del 25/1/2018, facente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. Successivamente, con separata votazione il presente provvedimento viene dichiarato, ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del D.Lgs.vo n. 267/2000, immediatamente eseguibile con voti favorevoli 13 e contrari 2 (Perello e Scilipoti) su presenti e votanti n. 15 consiglieri.

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE – IUC. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) PER L'ANNO 2018.

Premesso che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n. 147), nell'ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta da tre distinti prelievi:

- l'imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;
- la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;
- il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai comuni;

Ricordato che la TASI:

- era destinata a sostituire dal 2014 il carico fiscale connesso all'IMU sull'abitazione principale e la maggiorazione TARES di 0,30 centesimi al mq., quest'ultima pagata nel 2013 direttamente a favore dello Stato, entrambe soppresse;
- ha come presupposto impositivo il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini IMU e di aree edificabili, ad eccezione dei terreni agricoli;
- è dovuta da chiunque possieda o detenga le unità immobiliari di cui sopra, con vincolo di solidarietà tra i possessori da un lato e gli utilizzatori dall'altro. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da soggetto diverso dal possessore, il comune, nell'ambito del regolamento, deve stabilire la percentuale di tributo dovuta dall'utilizzatore, tra un minimo del 10% ed un massimo del 30%. La restante parte è dovuta dal possessore;
- è calcolata come maggiorazione dell'imposta municipale propria, in quanto condivide con la stessa la base imponibile e l'aliquota;

Richiamata inoltre la legge 28 dicembre 2015, n. 208, la quale, in attesa della riforma della tassazione locale immobiliare, con riferimento alla TASI, ha previsto:

- l'esenzione dall'imposta a favore delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale del proprietario e/o dell'utilizzatore, a condizione che non siano accatastate nelle categorie A/1, A/8 o A/9;
- la riduzione del 25% a favore degli immobili locati a canone concordato;

Richiamati in particolare i commi 676 e 677 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificati dall'articolo 1, comma 679, della legge n. 190/2014, i quali testualmente recitano:

676. *L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento*

677. *Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014 e 2015, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per gli stessi anni 2014 e 2015, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011.*

Visti inoltre:

- l'articolo 1, comma 28, della legge n. 208/2015, il quale stabilisce che “*Per l'anno 2016, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 del presente articolo, i comuni possono mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la maggiorazione della TASI di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015*”;
- l'articolo 1, comma 37, lett. b) della legge n. 205/2017 (legge di bilancio 2018) il quale consente agli enti, previa espressa deliberazione di Consiglio comunale, di mantenere anche per il 2018 la maggiorazione TASI dello 0,8 per mille prevista dall'art. 1, comma 28, della legge n. 208/2015;

Atteso che la disciplina TASI sopra individuata, per quanto riguarda le aliquote, prevede:

- a) un'aliquota di base dell'1 per mille, che i comuni possono ridurre sino all'azzeramento (comma 676);
- b) la possibilità di incrementare l'aliquota di base, fermo restando che:
 - per l'anno 2015 l'aliquota non poteva superare il 2,5 per mille (comma 677);
 - la somma delle aliquote IMU e TASI per gli immobili adibiti ad abitazione principale e altri immobili non può essere superiore all'aliquota massima IMU consentita dalla legge

statale al 31 dicembre 2013. Tale limite può essere aumentato, per l'anno 2017, dello 0,8 per mille, qualora il comune si sia avvalso di tale facoltà nell'anno 2016;

- per i fabbricati rurali strumentali l'aliquota non può in ogni caso superare l'1 per mille (comma 678);

c) la possibilità di differenziare le aliquote in ragione del settore di attività nonché della tipologia e destinazione degli immobili (comma 683);

Visto il Regolamento per la disciplina del tributo sui servizi indivisibili (TASI), approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 120 in data 22/05/2014, esecutiva ai sensi di legge;

Richiamato in particolare gli articoli 17 e 18 del Regolamento, i quali stabiliscono:

a) ai fini dell'applicazione delle riduzioni/detractions, quanto segue (art. 17):

la deliberazione del Consiglio comunale di approvazione delle aliquote, può prevedere apposite detrazioni d'imposta, nel caso di abitazione principale qualora risultano superati i limiti di cui al precedente art.16;

b) un riparto del carico tributario complessivo del 10% a carico dell'utilizzatore e del 90% a carico del possessore (art. 13);

Richiamata la propria deliberazione n. 47 in data 27/04/2016, con la quale, per l'anno di imposta 2016, questo Comune ha deciso:

- *l'applicazione delle seguenti aliquote e detrazioni della TASI:*
 - **2,5 per mille per abitazioni principali, diverse da quelle di lusso di cui alle categorie catastali A1, A8 e A9, e relative pertinenze ivi comprese le unità immobiliari ad esse equiparate dall'art. 13, comma 2 lettera a),c) e del decreto legge n. 201/2011, escluse dal pagamento dell'IMU, con una **detrazione** pari ad € **60,00**;**
 - **0,50 per mille** per abitazione principale di lusso e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9);
 - **0,80 per mille** per le unità immobiliari ad uso produttivo appartenenti al gruppo catastale D e altri fabbricati ad esse accessori, strumentali o pertinenziali destinati alla produzione di energia elettrica attraverso l'impiego di fonti non rinnovabili.

Visto l'articolo 1, comma 26, della legge n. 208/2015, come modificato dall'articolo 1, comma 37, lett. a), della legge n. 205/2017 (legge di bilancio 2018) il quale sospende, per il 2017 e il 2018, l'efficacia delle deliberazioni di aumento delle aliquote e tariffe dei tributi locali, stabilendo che:

comma 26. Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2017 e 2018, è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. Per il 2018 la sospensione di cui al primo periodo non si applica ai comuni istituiti a seguito di fusione ai sensi degli articoli 15 e 16 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al fine di consentire, a parità di gettito, l'armonizzazione delle diverse aliquote. Sono fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e all'articolo 2, commi 79, 80, 83 e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonché la possibilità di effettuare manovre fiscali incrementative ai fini dell'accesso alle anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti. La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.

Rilevato dunque, sulla base della norma sopra richiamata, che il comune, per l'anno di imposta 2018, può unicamente

- a) ridurre l'aliquota della TASI;
- b) confermare la maggiorazione dello 0,8 per mille applicata nel 2016 sugli immobili diversi da quelli esonerati;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 46 in data 27/04/2016, relativa alla fissazione delle aliquote IMU per l'anno di imposta 2016 e confermate per il 2018, ai fini del pagamento dell'imposta municipale propria:

Aliquote e detrazioni IMU anno 2018

Fattispecie	Aliquota per mille/detrazione
Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9)	5,50
Unità immobiliari concesse in locazione a canone concordato a soggetto che le utilizza come abitazione principale	7,60
Unità immobiliari ad uso produttivo appartenenti al gruppo catastale D	10,60
Terreni agricoli	10,60
Aree fabbricabili	10,60
Altri immobili	10,60
Detrazione per abitazione principale	€ 200,00

Vista la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze n. 2/DF del 29 luglio 2014, con la quale sono state fornite indicazioni circa l'applicazione della clausola di salvaguardia delle aliquote IMU-TASI;

Ritenuto necessario, mantenere gli equilibri di bilancio 2018/2020 e i livelli qualitativi e quantitativi dei servizi indivisibili tramite anche le risorse TASI;

Ritenuto quindi di:

- confermare per l'anno 2018 la maggiorazione della TASI dello 0,8 per mille prevista dall'art. 1, comma 28, della legge n. 208/2015, come modificato dall'art. 1, comma 37, lett. b) della legge n. 205/2017;
- fissare le seguenti aliquote ai fini del pagamento della TASI per l'anno 2018, nel rispetto dei limiti fissati dall'articolo 1, comma 677, della legge n. 147/2013:

Fattispecie	Aliquota per mille
Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9)	0,50
Unità immobiliari ad uso produttivo appartenenti al gruppo catastale D e altri fabbricati ad esse accessori, strumentali o pertinenziali destinati alla produzione di energia elettrica attraverso l'impiego di fonti non rinnovabili	0,80
Altri immobili	0,00

Stimato in € 450.000,00 il gettito TASI derivante dall'applicazione delle aliquote e delle detrazioni di cui sopra;

Dato atto che, in base a quanto previsto dall'articolo 19 del vigente Regolamento TASI, i servizi indivisibili alla cui copertura è finalizzato il gettito TASI sono i seguenti:

- illuminazione pubblica;
- manutenzione del verde;

Visti i costi dei servizi indivisibili di cui sopra, risultanti dalle schede allegate al presente provvedimento dal numero 1) al numero 5), di cui si riportano le risultanze finali:

ND	SERVIZIO	COSTI TOTALI
1	Illuminazione pubblica	€ 1.049.897,89
2	Manutenzione del verde	€ 736.406,00
TOTALE		€ 1.786.303,89

a fronte di un gettito di € 450.000,00 (copertura 25,19%);

Ritenuto di provvedere in merito;

Visti:

a) l'articolo 1, comma 174, del d.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di competenza;

b) l'articolo 172, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono determinate, per l'esercizio di riferimento, *“le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi”*;

c) l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del d.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

d) l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;

Richiamato il decreto del Ministro dell'Interno del 29 novembre 2017, con il quale è stato prorogato al 28 febbraio 2018 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2018/2020;

Visto l'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge n. 214/2011, il quale testualmente recita:

15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura

non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.

Visto infine l'articolo 1, comma 688, della legge n. 147/2013, il quale prevede che in caso di mancata pubblicazione delle aliquote TASI entro il 28 ottobre dell'anno di riferimento, si applicano quelle previste nell'esercizio precedente.

Viste:

- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it;
- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale sono state rese note le modalità di pubblicazione delle aliquote e dei regolamenti inerenti la IUC sul citato portale;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 ed in particolare l'articolo 42, comma 1, lettera f);

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;

PROPONE DI DELIBERARE

- 1) di confermare, per l'anno 2018, la maggiorazione dello 0,8 per mille prevista dal combinato disposto di cui all'articolo 1, comma 677, della legge n. 147/2013 e dell'articolo 1, comma 28, della legge n. 208/2015, come modificato dall'art.1, comma 37, lettera b) della legge n. 205/2017, applicata sulle seguenti fattispecie imponibili: Unità immobiliari ad uso produttivo appartenenti al gruppo catastale D e altri fabbricati ad esse accessori, strumentali o pertinenziali destinati alla produzione di energia elettrica attraverso l'impiego di fonti non rinnovabili;
- 2) di approvare, per le motivazioni esposte in premessa ed alle quali integralmente si rinvia, le seguenti aliquote della TASI per l'anno 2018:

Fattispecie	Aliquota per mille
Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9)	0,50

Unità immobiliari ad uso produttivo appartenenti al gruppo catastale D e altri fabbricati ad esse accessori, strumentali o pertinenziali destinati alla produzione di energia elettrica attraverso l'impiego di fonti non rinnovabili	0,80
Altri immobili	0,00

- 3) di stabilire, in attuazione dell'articolo 13 del Regolamento per l'applicazione della TASI, le seguenti riduzioni/detractions per abitazione principale: detrazione di € 60,00 per abitazione principale e relative pertinenze, ivi comprese le unità immobiliari ad esse equiparate dall'art.13, comma 2, lettere a), c) e d) del D.L. n.201/2011 escluse dal pagamento dell'IMU (solo categorie A/1, A/8 e A/9);
- 4) di stimare in €. 450.000,00 il gettito della TASI derivante dall'applicazione delle aliquote/detractions di cui sopra;
- 5) di stabilire in € 1.786.303,89 i costi dei servizi indivisibili alla cui copertura è finalizzato il gettito della TASI, come analiticamente illustrati nelle schede allegate al presente provvedimento dal n. 1) al n. 2) di cui si riportano le risultanze finali:

ND	SERVIZIO	COSTI TOTALI
1	Illuminazione pubblica	€ 1.049.897,89
2	Manutenzione del verde	€ 736.406,00
TOTALE		€ 1.786.303,89

a fronte di un gettito di €. 450.000,00 (copertura 25,19%);

- 6) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dall'esecutività della presente deliberazione e comunque entro e non oltre il 14 ottobre (termine perentorio), ai sensi dell'articolo 13, comma 12, del d.L. n. 201/2011 (L. n. 214/2011) e dell'articolo 1, comma 688, undicesimo periodo, della legge n. 147/2013;
- 7) di pubblicare le aliquote TASI sul sito internet del Comune, sezione tributi;

Data l'urgenza di approvare il bilancio di previsione 2018/2020

PROPONE DI DELIBERARE

Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4 del TUEL.

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, previa lettura, viene approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Prof. Dario Menditto

Atto firmato digitalmente

IL SEGRETARIO GENERALE

Caterina Cordella

Atto firmato digitalmente